

Matrimonio - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4715 del 22/02/2024 (Rv. 670469-01)

Effetti - assegno di mantenimento - Assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato - Rinuncia espressa nel giudizio d'appello - Domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno - Preclusione - Esclusione.

In tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sè, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4715 del 22/02/2024 (Rv. 670469-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156